



CITTÀ DI ENNA

PIAZZA COPPOLA, 2 - 94100 ENNA
TEL 093540111 - C.F./P.IVA 00100490861

DISCIPLINARE DI GARA



PNRR M4C1I1.2 - Procedura aperta con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., tramite inversione procedimentale - lavori relativi al progetto di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della mensa scolastica - istituto comprensivo statale E. De Amicis, CUP E77G24000270006 - finanziamento dell'Unione europea "NextGenerationEU"

- CIG BA5407822A
- CUP E77G24000270006

PREMESSE	3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	5
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	5
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	6
1.3. IDENTIFICAZIONE.....	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
2.1. DOCUMENTI DI GARA.....	7
2.2. CHIARIMENTI.....	7
2.3. COMUNICAZIONI.....	7
3. DESCRIZIONE DELL'APPALTO.....	8
3.1. DURATA.....	9
3.2. REVISIONE PREZZI.....	9
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	9
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	9
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	11
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	11
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	13
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	14
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	14
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	15
7. CRITERI CAM.....	15
8. CLAUSOLE SOCIALI.....	15
9. AVVALIMENTO.....	16
10. SUBAPPALTO.....	16
11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	17
12. ULTERIORI OBBLIGHI PREVISTI DAL PNRR.....	27
13. GARANZIA PROVVISORIA.....	18
14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	19
15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	19
16. SOCCORSO ISTRUTTORIO	20
17. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	22
17.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	25
17.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14.....	29
17.3. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	29
18. OFFERTA ECONOMICA.....	30
19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	31
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE - SEGGIO DI GARA.....	31
21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	31
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE.....	31
23. ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	32
24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	33
25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	33
26. PREMIO DI ACCELERAZIONE.....	34
27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	34
28. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	35
29. ACCESSO AGLI ATTI.....	35
30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	35
31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	35

PREMESSE

Procedura aperta con il criterio del minor prezzo, tramite inversione procedimentale (art. 71, del D.Lgs. n. 36/2023) per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della mensa scolastica - istituto comprensivo statale E. De Amicis

Ai sensi dell'articolo 19 D.Lgs. n. 36/2023 e seguenti, la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche del Comune (di seguito Piattaforma), accessibile all'indirizzo <https://enna.acquistitelematici.it/>

L'opera è finanziata con risorse previste dal PNRR.

L'appalto deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale. L'aggiudicatario deve attenersi all'osservanza delle norme del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 207/2010 per la parte in vigore (che d'ora in avanti sarà chiamato più semplicemente "Regolamento"), nonché della ulteriore normativa in materia di opere pubbliche vigente nell'ambito della Regione siciliana e di PNRR. Devono altresì essere osservate tutte le norme prescritte da decreti, circolari e linee guida ANAC, in materia di lavori oggetto del presente disciplinare, nonché il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente ai sensi del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH).

- LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL CONTRATTO: Enna.
- IMPORTO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO: importo IVA esclusa € 319.178,96 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 8.758,27

DURATA: Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito come da cronoprogramma, precisando che entro il 31 maggio 2026 bisogna comunicare l'ultimazione dei lavori. L'impresa aggiudicataria si impegna a garantire il rispetto delle tempistiche sopraindicate.

CIG BA5407822A

CUP E77G24000270006

IMPORTI

Importo dei lavori	310.420,69
Di cui Costo della manodopera	96.883,09
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	8.758,27
Totale	319.178,96

CATEGORIE

Categoria prevalente: OG 1

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 17 comma 9 del D. Lgs 36/2023 la stazione appaltante si riserva l'esecuzione d'urgenza, in considerazione dell'interesse pubblico che tale appalto è destinato a soddisfare.

Tale impellenza trova la sua ratio nelle scadenze del PNRR. **Per tale motivo, il cantiere deve essere chiuso entro il 31 maggio 2026, al fine di scongiurare la perdita del finanziamento dell'Unione Europea. Il rispetto di tali tempistiche rappresenta una condizione essenziale per l'aggiudicazione dell'appalto, giusto apposito impegno formale da sottoscrivere.**

Ai sensi dell'art 11 comma 2 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. si precisa che il contratto collettivo applicabile

al personale dipendente nell'attività oggetto dell'appalto è il CCNL dell'edilizia.

Precisazione sui costi della manodopera

Con la Delibera n. 528/2023, emessa il 15 novembre 2023, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) si è espressa sulla possibilità di ribassare anche i costi della manodopera, come disciplinati dal nuovo Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito "Codice").

L'ANAC ritiene che "nonostante la formulazione letterale della prima parte dell'art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023 induca a ritenere che i costi della manodopera siano scorporati dall'importo assoggettato a ribasso, la lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle diverse disposizioni del Codice in materia di costi della manodopera, ed in particolare dello stesso art. 41, comma 14, seconda parte, e degli artt. 108, comma 9 e 110, induce a ritenere che il costo della manodopera continui a costituire una componente dell'importo posto a base di gara".

Pertanto, nonostante l'incerta formulazione dell'art. 41, comma 14, l'ANAC, alla luce delle argomentazioni esposte, ritiene che la lettura sistematica delle norme suggerisca l'inclusione dei costi della manodopera nell'importo complessivo a base di gara, su cui viene applicato il ribasso offerto dai concorrenti.

L'operatore concorrente, a pena di inammissibilità, deve dichiarare:

- a) Di impegnarsi a garantire al personale impiegato nei lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- b) che l'indicazione dei propri costi di manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza deriva da una valutazione effettuata sulla base delle attuali capacità produttive dell'impresa e dei costi effettivi sino ad oggi sostenuti, posti in rapporto all'appalto cui si concorre;
- c) che pertanto, sulla base della stima effettuata, l'indicazione del corrispettivo contrattuale proposto è remunerativo per l'impresa, tenendo conto di tutte le condizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, con particolare riferimento al costo della manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza.

Il Responsabile unico del progetto è l'Arch. Fabiana Schillaci

email: fabiana.schillaci@comune.enna.it Tel 3270142975

CONTATTI Stazione appaltante:

Comune di Enna

pec: protocollo@pec.comune.enna.it
ufficio.gare@pec.comune.enna.it

AGGIUDICAZIONE: criterio del minor prezzo - procedura aperta (art. 71, del D.Lgs. n. 36/2023), tramite inversione procedimentale disciplinata dall'art. 107, c. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, con esclusione delle offerte anomale secondo quanto previsto dall'Art. 54 del D.Lgs. n. 36/2023 con applicazione del Metodo A dell'ALLEGATO II.2.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma <https://enna.acquistitelematici.it/> avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.comune.enna.it/gare-appalti> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di

partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche, che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento (UE) n. 910 del 2014;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma e procedere alla registrazione, qualora l'operatore economico non sia già registrato.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- bando di gara;
- disciplinare di gara;
- determina a contrarre;
- capitolato speciale d'appalto;
- progetto esecutivo dell'opera;
- DGUE;
- protocollo di legalità;
- domanda di partecipazione "allegato A";
- dichiarazioni PNRR "allegato B".

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "gare e appalti" e sulla Piattaforma <https://enna.acquistitelematici.it/>

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste e delle relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

Ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs 36/2023 tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica certificata indicati dai concorrenti.

Ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e sm, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC trasmessa dalla piattaforma telematica in uso alla stazione appaltante. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio Gare; diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

3 DESCRIZIONE DELL'APPALTO:

OGGETTO: lavori relativi al progetto di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della mensa scolastica - istituto comprensivo statale E. De Amicis, CUP E77G24000270006

LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL CONTRATTO: Enna

DURATA: Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito come da cronoprogramma, precisando che entro il 31 maggio 2026 bisogna comunicare l'ultimazione dei lavori. L'impresa aggiudicataria si impegna a garantire il rispetto delle tempistiche sopraindicate.

L'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera, stimati in euro 186,129,83 IVA esclusa.

IMPORTI

Importo dei lavori	310.420,69
Di cui Costo della manodopera	96.883,09
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	8.758,27
Totale	319.178,96

CATEGORIE E CLASSIFICHE

Categoria prevalente: OG 1 classifica II, per un importo pari a € 319.178,96.

Modalità di qualificazione

È richiesto il possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'Allegato II.12 del D.Lgs 36/2023 e smi, regolarmente autorizzata, in corso di validità, in originale o copia autenticata (mediante dichiarazione di conformità all'originale e allegazione di copia fotostatica di documento di riconoscimento del sottoscrittore) dal quale si evinca, a pena d'esclusione, il possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG 1 per la classifica adeguata.

Ai sensi dell'articolo 30 dell'Allegato II.12 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

3.1 DURATA

Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito come da cronoprogramma, precisando che entro il 31 maggio 2026 bisogna comunicare l'ultimazione dei lavori. L'impresa aggiudicataria si impegna a garantire il rispetto delle tempistiche sopraindicate.

3.2 REVISIONE PREZZI

È prevista la revisione prezzi secondo quanto stabilito dall'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche del contratto: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'articolo 120 del Codice. Le singole quantità di progetto esposte nella lista delle lavorazioni e delle forniture potranno in fase esecutiva variare tanto in aumento quanto in diminuzione, ovvero essere soppresse nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dal presente art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.. Inoltre potranno essere ordinate all'appaltatore lavorazioni e forniture non previste in fase progettuale.

Clausola di rinegoziazione: ai sensi dell'articolo 9 del Codice, la stazione appaltante può prevedere clausole di rinegoziazione, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze.

4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

CONSORZIATA DESIGNATA AVENTE NATURA DI CONSORZIO

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorzata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), quest'ultimo indicherà in gara la consorzata esecutrice. In tal caso dovrà essere presentato nella Busta Amministrativa l'Allegato A al presente disciplinare debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal Consorzio designato come esecutore e dalle Consorziati che il medesimo, a sua volta, è tenuto ad indicare.

I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI DEVONO PRESENTARE:

- Domanda di partecipazione;
- Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- Dichiarazione Allegato A in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

I CONSORZI ORDINARI O GEIE GIÀ COSTITUITI DEVONO PRESENTARE:

- Domanda di partecipazione;
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione Allegato A in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA E SOGGETTIVITÀ GIURIDICA DEVONO PRESENTARE:

- Domanda di partecipazione;
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione Allegato A sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e che indichi le parti di lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA È PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA DEVONO PRESENTARE:

- Domanda di partecipazione;
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione Allegato A che indichi le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE PRIVO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA O SE LA RETE

È SPROVVISTA DI ORGANO COMUNE, OVVERO, SE L'ORGANO COMUNE È PRIVO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE RICHIESTI, PARTECIPA NELLE FORME DEL RTI COSTITUITO O COSTITUENDO, E DOVRANNO PRESENTARE:

- Domanda di partecipazione;
- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni Allegato A, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Sono ammessi alla gara gli operatori economici per i quali non sussistono cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del "Nuovo Codice".

Per i raggruppamenti si applica l'articolo 97 del "Nuovo Codice".

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190 e dell'articolo 83 bis del Decreto Legislativo 159/2011.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad

eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità quanto disciplinato agli articoli 99 e 100 del Codice. Costituiscono altresì requisiti di idoneità:

- iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

L'operatore economico, a pena d'esclusione, deve essere in possesso di Attestazione SOA in CATEGORIA OG 1 (In Classifica adeguata), secondo quanto stabilito dall'art. 100 comma 4 del D. Lgs. 36/2023 e dall'art. 30 dell'Allegato II.12 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12 La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 (dell'Allegato II.12).

Ai sensi dell'articolo 30 dell'Allegato II.12 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Ai sensi dell'articolo 67 comma 4 i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

È richiesto il possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'Allegato II.12 del D.Lgs 36/2023 e smi, regolarmente autorizzata, in corso di validità, in originale o copia autenticata (mediante dichiarazione di conformità all'originale e allegazione di copia fotostatica di documento di riconoscimento del sottoscrittore) dal quale si evinca, a pena d'esclusione, il possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG 1 con classifica adeguata, ai sensi dell'art. 30 dell'Allegato II.12 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'articolo 30 dell'Allegato II.12 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- A. La comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale / capacità economica e finanziaria è fornita mediante i seguenti documenti:
- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
 - attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - attestazioni SOA;
 - contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
- B. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

b.1- Requisiti di idoneità professionale

- Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dall'esecutore.

b. 2- Requisiti di capacità economico finanziaria / Requisiti di capacità tecnico-professionale

I requisiti devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso, art. 68 del Codice.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7 CRITERI CAM

In riferimento alla tipologia di lavori è tenuto al rispetto dei criteri CAM, come da apposito elaborato del progetto esecutivo.

8 CLAUSOLE SOCIALI

L'operatore economico si impegna, con la partecipazione alla gara, a destinare il 30 per cento delle assunzioni, da impiegare lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile.

È obbligo dell'aggiudicatario:

- garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto degli impegni assunti in offerta;
- assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto;
- applicare i contratti collettivi nazionali e territoriali di settore.

9 AVVALIMENTO

In caso di avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare oltre alla DOMANDA di PARTECIPAZIONE:

- Contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire il requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta. Ai sensi dell'articolo 26 dell'Allegato II.12 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento, di cui all'art. 104 del Decreto Legislativo n. 36/2023;

L'impresa ausiliaria è tenuta inoltre a trasmettere alla stazione appaltante dichiarazione con la quale attesta:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV del "Nuovo Codice";
- b) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

10 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 119 del Codice, purché l'operatore economico abbia debitamente compilato la parte corrispondente del DGUE.

Il concorrente indica dettagliatamente le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione, il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Si rinvia all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e alla normativa vigente.

È fatto divieto all'aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice (ristrutturazioni societarie, morte dell'aggiudicatario).

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa.

In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il contratto.

11 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL di riferimento.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

12 ULTERIORI OBBLIGHI PREVISTI (APPALTI FINANZIATI CON PNRR)

Ulteriori requisiti ai sensi dell'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ss.mm.ii.:

per tutti i partecipanti:

- aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- impegno, in caso di aggiudicazione, ad assumere una quota pari ad almeno il 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinata sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (art. 47, comma del D.L. n. 77/2021);
- solo per i concorrenti che occupano più di 50 dipendenti: presentare, a pena di esclusione dalla gara, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006, redatto con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere regionale di parità.

In considerazione al fatto che la legge 5 novembre 2021, n. 162, ha ridotto la soglia dimensionale delle imprese tenute alla redazione del rapporto, passando dalle imprese con più di 100 dipendenti a quelle con più di 50 dipendenti, le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 51 e 100 devono produrre al momento della presentazione dell'offerta copia dell'ultimo rapporto redatto con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla

consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 47, comma 2 del D.L. 77/2021);

-solo per i concorrenti che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e fino a 50 dipendenti: rendere una dichiarazione, reperibile nell'allegato C "Dichiarazioni di cui alla normativa PNRR" presente tra i documenti di gara, nella quale si obbligano a consegnare entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. In caso di inadempimento, verranno applicate le penali previste dallo schema di contratto. La violazione dell'obbligo di produzione della relazione determina inoltre l'impossibilità di partecipare per dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e da PNC (art. 47, comma 3 del D.L. 77/2021);

-solo per i concorrenti che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti: rendere una dichiarazione, reperibile nell'allegato C "Dichiarazioni di cui alla normativa PNRR" presente tra i documenti di gara, nella quale si obbligano a presentare entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto la certificazione di cui all'articolo 17 della Legge 12/03/1999 n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima Legge previsti a carico delle imprese che illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali. In caso di inadempimento, verranno applicate le penali previste dallo schema di contratto (art. 47, comma 3-bis del D.L. 77/2021);

-rispetto della normativa di cui al PNRR, dettate per le procedure di gara afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come da dichiarazioni contenute nell'allegato "C" "Dichiarazioni di cui alla normativa PNRR".

- L'aggiudicatario si impegna a rispettare gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, gli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia, nonché delle apposite disposizioni previste dalla legge di gara.

Come previsto dall'art. 47 c. 6 del DL 77/2021, l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma 4, comporterà l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso. In considerazione del valore dell'appalto questa stazione appaltante ritiene che la mancata produzione delle suddette relazioni sia sanzionabile con una penale commisurata al 10% del valore del contratto.

13 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari all'1% del valore complessivo dell'appalto (pari a € 3.191,79), in considerazione della tipologia della procedura in questione.

14 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione [<https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>], pari a € 33,00. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

15 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro le ore 10:00 del quindicesimo giorno successivo dalla pubblicazione del bando di gara e dei documenti di gara, a pena di irricevibilità, art. 71, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Per le ragioni di urgenza legate alla necessità di rispettare le scadenze fissate dal PNRR si applica la riduzione dei termini prevista dall'art. 71 comma 3 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle offerte.

L'“OFFERTA” è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata, per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi, in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. [

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 *giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

16 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica. È possibile:

a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;

b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- la mancata produzione della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni

di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando;

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 11 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Disposizioni in ordine al soccorso istruttorio

- a) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte carenti di una o più di una delle documentazioni e dichiarazioni richieste nella Busta Amministrativa, qualora la carenza non sia essenziale, ossia consenta comunque l'identificazione del concorrente. E' ammessa a soccorso istruttorio l'offerta dei concorrenti la cui offerta sia presentata da un procuratore che dichiari esplicitamente il suo stato, qualora non sia allegata la copia della relativa procura;
- b) In caso di dichiarazione non veritiera non è possibile ricorrere al soccorso istruttorio, attivabile solo in caso di mancanza o incompletezza della dichiarazione (cfr. Cons. Stato, III, 10/08/2016, n. 3581- Tar Palermo Sez. II n.1117 del 19.04 .2017);
- c) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte mancanti dell'attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali scaduti, in caso di documenti presentati in copia conforme in luogo dell'originale;
- d) sono esclusi gli operatori economici non in possesso della qualificazione per la partecipazione alla procedura di gara (non è possibile alcun soccorso istruttorio);
- e) sono ammesse a soccorso istruttorio le associazioni temporanee da costituirsi, qualora non sia presentata tutta la documentazione di gara da parte di tutti gli operatori economici che intendono associarsi, purché dalla medesima si possa identificare il concorrente;
- f) sono ammessi a soccorso istruttorio i Consorzi, qualora non sia presentata tutta la documentazione di gara richiesta al Consorzio ed all'Impresa Consorziata designata quale materiale esecutore dei servizi, purché dalla medesima si possa identificare il concorrente;
- g) sono esclusi i concorrenti cui siano state richieste integrazioni a seguito della prima seduta di gara (o di altre sedute di gara) che non producano le medesime integrazioni nel termine richiesto dalla stazione appaltante (in questo caso non è possibile ulteriore soccorso istruttorio);
- h) sono esclusi i concorrenti per i quali siano accertate le fattispecie di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023;
- i) sono esclusi i concorrenti di cui non siano comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti generali, di capacità economico-finanziaria e tecnica, a seguito delle verifiche d'ufficio effettuate dalla stazione appaltante (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- l) sono escluse le offerte che non siano redatte in lingua italiana, o qualora siano redatte in lingua straniera, non siano accompagnate da traduzione giurata (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);

- m) si procederà all'esclusione, comunque, qualora siano accertate cause di esclusione espressamente previste dal D.Lgs 36/2023 (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- n) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte con cauzione di importo inferiore a quanto richiesto, è possibile il soccorso istruttorio ai sensi Determinazione n.1/2015 ANAC), mentre in caso di totale assenza della cauzione provvisoria si procede all'esclusione dalla gara qualora si accerti che la cauzione è stata predisposta in data successiva al termine ultimo per la presentazione delle offerte;
- o) sono escluse le offerte che indichino un contratto nazionale di lavoro diverso da quello stabilito dalla stazione appaltante la cui dichiarazione di equivalenza si dimostra infondata (contratto non equivalente);
2. Sono escluse, dopo l'apertura della Busta economica, le offerte:
- a) mancanti dell'offerta (anche qualora il file sia illeggibile), mancanti della firma del titolare o dell'amministratore munito del potere di rappresentanza sulla Offerta Economica, o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o consorzio di concorrenti non ancora formalizzati (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- b) che rechino l'indicazione di offerta alla pari o in aumento per l'esecuzione dei lavori (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- c) che contengano, oltre all'offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- d) che risultino anomale a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal D. Lgs. 36/2023 (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio).

3. Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:

- a) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- b) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, con prescrizioni legislative e regolamentari (D. Lgs. 36/2023) ovvero con i principi generali dell'ordinamento;
- c) dei concorrenti di cui non siano comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti generali, di capacità economico-finanziaria e tecnica, a seguito delle verifiche d'ufficio effettuate dalla stazione appaltante;
- d) eventuale – dei concorrenti che non abbiano provveduto al pagamento del Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

17 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella Busta Amministrativa devono pertanto essere contenuti:

1) Domanda di partecipazione (Allegato A), redatta secondo il modello di cui all'allegato denominato "Domanda di Partecipazione". Essa è sottoscritta digitalmente un legale rappresentante del concorrente; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere presentata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio.

Le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR 445/2000 e devono essere redatte preferibilmente in conformità al modello allegato A alla presente Lettera, e comunque contenere quanto previsto nello stesso.

Le dichiarazioni sono necessarie per la partecipazione alla gara in quanto contenenti dichiarazioni essenziali per l'appalto in oggetto. Al fine di rendere più agevole la presentazione della documentazione di gara ai concorrenti si precisa che, in caso di una pluralità di legali rappresentanti, è ammessa la presentazione delle dichiarazioni Allegato A da parte di uno solo tra questi. E' da intendersi che, comunque, anche in questo caso, le dichiarazioni rese sono immediatamente vincolanti per le imprese. La sottoscrizione resa è dunque riferibile al concorrente presentatore dell'offerta ed ai soggetti dal medesimo

indicati quali rappresentanti dell'impresa/soci, quindi, oltre a vincolarlo agli impegni assunti, la finalità di collegare la dichiarazione al concorrente risulta in concreto conseguita. (vedasi T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, 29/11/2006, n. 2498, nonché la recente Sentenza Consiglio di Stato Sez. V 03.02.2015 n.492).

Analoga previsione vale per l'Offerta Economica, che potrà essere sottoscritta da un solo legale rappresentante (ma in caso di ATI entrambe le imprese sono tenute, a pena di esclusione, a sottoscrivere offerta). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Il Modello è sottoscritto digitalmente.

Nel caso di **consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d)** del Decreto Legislativo 36/2023 la dichiarazione Allegato A (oltre a contenere l'elenco delle imprese componenti il Consorzio) indica per quali consorziati il consorzio concorre. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all'art.94 del D. Lgs 36/2023, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato A.

Nel caso di **consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 lettera d)** costituiti nella forma del Consorzio Stabile la dichiarazione Allegato A contiene l'elenco delle imprese consorziate. Il Consorzio Stabile deve indicare per quali consorziati il consorzio concorre (o se il consorzio concorre con la propria struttura di impresa). L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei propri legali rappresentanti di cui all'art.94 del D.Lgs 36/2023, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato A.

CONSORZIATA DESIGNATA AVENTE NATURA DI CONSORZIO

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d) del "Nuovo Codice", le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. In tal caso dovrà essere presentato nella Busta Amministrativa l'Allegato A debitamente compilato e sottoscritto digitalmente del Consorzio designato come esecutore e delle Consorziate che il medesimo, a sua volta, è tenuto ad indicare.

Nel **caso di ASSOCIAZIONE O CONSORZIO O GEIE NON ANCORA COSTITUITI** ciascuno dei componenti il raggruppamento è tenuto a presentare **l'Allegato A**, in quanto esso contiene dichiarazioni attestanti:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE di cui all'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i., l'Allegato A deve essere sottoscritto dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i., l'Allegato A deve essere sottoscritto dall'impresa

che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, l'Allegato A deve essere sottoscritto dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Il concorrente allega:

- a) copia conforme all'originale della procura qualora l'offerta sia presentata da procuratore dell'impresa.

2) Documento di gara unico europeo

l'operatore presenterà, ai sensi dell'articolo 91 del codice, il documento di gara unico europeo (dgue) adeguatamente compilato (con particolare riferimento ai requisiti di partecipazione ed esecuzione) e firmato digitalmente.

il modello compilato e firmato digitalmente dovrà essere inserito nel sistema nell'apposito spazio.

3) Cauzione provvisoria;

4) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Anac;

5) Attestazione SOA / dichiarazione sostitutiva atto di notorietà possesso dei requisiti di qualificazione;

6) Copia debitamente sottoscritta per accettazione dal titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente, del protocollo di legalità sottoscritto il 28/06/2019 tra il Comune di Enna e la prefettura-U.T.G. di Enna. la mancata allegazione del protocollo di legalità sottoscritto dal concorrente comporta l'esclusione dalla gara (ammesso comunque soccorso istruttorio).

7) Documentazione e dichiarazioni per i consorzi, rti già costituiti, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete;

8) Indicazione delle parti di lavori che si intende eventualmente subappaltare, nei limiti di legge; è necessario elencare dettagliatamente le lavorazioni;

9) Elenco dei CCNL che l'Impresa applica ai propri lavoratori dipendenti, completo di categoria di riferimento e data del contratto in vigore;

10) Dichiarazione che l'Operatore Economico è iscritto a:

- INPS (indicare sede e matricola)
- INAIL (indicare sede e numero di posizione assicurativa)
- CASSA EDILE (indicare sede e numero di posizione)

11) Impegno, nel caso di aggiudicazione dei lavori, al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.;

12) Impegno, ai sensi dell'art 102 del D.Lgs. 36/23 e ss.mm.ii., a garantire, in sintesi:

- l'applicazione dei CCNL di settore;
- le pari opportunità generazionali, di genere ed inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;

13) Impegno al rispetto delle clausole sociali e dei criteri CAM, ove previsti, ex art. 57 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

14) Dichiarazione di possedere la c.d. patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili con almeno 15

punti di credito ovvero di avere una SOA con classifica dalla III in poi;

15) **Dichiarazione assenza conflitto di interessi;**

16) **Documento d'identità;**

17) **Dichiarazione congiunti e/o affini conviventi ai fini della normativa antimafia;**

18) **Eventuali documenti integrativi;**

19) per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: **copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile** redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

20) **Rispetto obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68:** dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità;

21) **Accettazione termini e condizioni e impegno formale** a garantire l'ultimazione dei lavori entro il 31 maggio 2026;

22) **Ulteriori obblighi legati al PNRR;**

23) **Iscrizione alla Camera di Commercio** per attività corrispondente a quella richiesta e **visura camerale;**

24) **dichiarazione sostitutiva atto di notorietà possesso dei requisiti di qualificazione;**

25) **Documentazione avalimento** (eventuale).

Le dichiarazioni sono sottoscritte con firma digitale.

17.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato agli atti della presente procedura allegato A.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale

momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati all'articolo 9;
- Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022;
- di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota *pari al 30% indicata dalla stazione appaltante* e a quella femminile una quota *pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante* delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.;
- di accettare il patto di legalità;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o

strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al **punto 31**.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con apposito bonifico, specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente da un legale rappresentante del concorrente; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio

non ancora costituito la domanda deve essere presentata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio.

Le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR 445/2000 e devono essere redatte preferibilmente in conformità al modello allegato A al presente disciplinare, e comunque contenere quanto previsto nello stesso.

Le dichiarazioni sono necessarie per la partecipazione alla gara in quanto contenenti dichiarazioni essenziali per l'appalto in oggetto. Al fine di rendere più agevole la presentazione della documentazione di gara ai concorrenti si precisa che, in caso di una pluralità di legali rappresentanti, è ammessa la presentazione delle dichiarazioni Allegato A da parte di uno solo tra questi. E' da intendersi che, comunque, anche in questo caso, le dichiarazioni rese sono immediatamente vincolanti per le imprese. La sottoscrizione resa è dunque riferibile al concorrente presentatore dell'offerta ed ai soggetti dal medesimo indicati quali rappresentanti dell'impresa/soci, quindi, oltre a vincolarlo agli impegni assunti, la finalità di collegare la dichiarazione al concorrente risulta in concreto conseguita. (vedasi T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, 29/11/2006, n. 2498, nonché la recente Sentenza Consiglio di Stato Sez. V 03.02.2015 n.492).

Analoga previsione vale per l'Offerta Economica, che potrà essere sottoscritta da un solo legale rappresentante (ma in caso di ATI entrambe le imprese sono tenute, a pena di esclusione, a sottoscrivere offerta). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Il Modello è sottoscritto digitalmente.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Decreto Legislativo 36/2023 la dichiarazione Allegato A (oltre a contenere l'elenco delle imprese componenti il Consorzio) indica per quali consorziati il consorzio concorre. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all'art.94 del D. Lgs 36/2023, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato A al Disciplinare.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 lettera d) costituiti nella forma del Consorzio Stabile la dichiarazione Allegato A contiene l'elenco delle imprese consorziate. Il Consorzio Stabile deve indicare per quali consorziati il consorzio concorre (o se il consorzio concorre con la propria struttura di impresa). L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei propri legali rappresentanti di cui all'art.94 del D.Lgs 36/2023, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato A al Disciplinare.

CONSORZIATA DESIGNATA AVENTE NATURA DI CONSORZIO

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d) del "Nuovo Codice", le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. In tal caso dovrà essere presentato nella Busta Amministrativa l'Allegato A alla presente lettera/disciplinare debitamente compilato e sottoscritto digitalmente del Consorzio designato come esecutore e delle Consorziate che il medesimo, a sua volta, è tenuto ad indicare.

Nel caso di Associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti ciascuno dei componenti il raggruppamento è tenuto a presentare l'Allegato A, in quanto esso contiene dichiarazioni attestanti:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE di cui all'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009,

n. 5 convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i., l'Allegato A deve essere sottoscritto dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i., l'Allegato A deve essere sottoscritto dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'Allegato A deve essere sottoscritto dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

17.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

17.3 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

18 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma. L'offerta economica firmata digitalmente deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) la stima dei costi della manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

In caso di discordanza tra le cifre e le lettere e tra l'indicazione del ribasso percentuale e l'offerta espressa in forma esplicita, verrà comunque preso in considerazione il ribasso percentuale indicato in lettere.

19 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

AGGIUDICAZIONE: Per l'affidamento la stazione appaltante procederà all'aggiudicazione dell'appalto sulla base del criterio del minor prezzo

PROCEDURA APERTA TRAMITE INVERSIONE PROCEDIMENTALE ART 107 COMMA 3 D.LGS. 36/2023 e ss.mm.ii.: per ragioni di snellezza e accelerazione del procedimento di gara, l'Amministrazione si avvale dello strumento dell'INVERSIONE PROCEDIMENTALE, disciplinata dall'art. 107, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

20 SEGGIO DI GARA

Si applica l'art. 93 c.7: nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5.

21 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale, ex art. 107 del Codice.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti poi alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria e del secondo.

22 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite la Piattaforma.

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 25.02.2026, alle ore 11:00 presso la sede del Comune di Enna in piazza Coppola n. 2 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC.

Il Presidente del Seggio di gara procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione/seggio procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e, successivamente, alla formulazione della graduatoria, applicando i criteri indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti siano identiche, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20, i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

23 ANOMALIA DELLE OFFERTE

Si applicherà l'art. 54 D.Lgs. 36/2023, in materia di offerte anormalmente basse.

Ai sensi dell'art. 54, c. 2 del Codice, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del metodo A descritto nell'Allegato II.2 al codice predetto.

I dati numerici derivanti dalle operazioni matematiche di cui alla presente gara saranno calcolati fino alla terza cifra decimale arrotondati all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Nell'ipotesi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, si applica l'ultima parte dell'art. 54, c. 1, D.Lgs. 36/23, per cui il Responsabile del progetto potrà procedere alla valutazione di congruità qualora ritenga sussistano elementi specifici che facciano apparire le offerte anormalmente basse, secondo la procedura di cui all'art. 110 D.Lgs. 36/23. In questo caso, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Sono in particolare valutati in tal senso i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9.

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:

- a) iniziando dalla prima migliore offerta e, qualora questa sia esclusa dalla conclusione del procedimento di verifica ai sensi delle successive lettere f) oppure g), procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala, in quanto adeguatamente giustificata, e alla conseguente proclamazione della graduatoria e relativa proposta di aggiudicazione; in presenza di due o più offerte uguali, la verifica di queste avviene contemporaneamente; qualora la verifica sia conclusa positivamente per tutte le offerte uguali, si procede all'inserimento in graduatoria e alla proposta di aggiudicazione mediante sorteggio tra le stesse;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le spiegazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri previsti dalla documentazione di gara;
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di massimo 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite;
- e) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- f) la stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi:
 1. non presenti le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
 2. non si presenti all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera e);

g) la stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

Per quanto non previsto, alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applica l'articolo 110 del Codice.

24 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- 24.1 controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- 24.2 verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- 24.3 attivare la procedura di soccorso istruttorio se necessario;

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al concorrente risultato primo anche il secondo in graduatoria.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

25 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9 ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato entro 30 giorni, dall'aggiudicazione, secondo quanto previsto dall'articolo 55 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante le modalità individuate dall'articolo 18 del codice: a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

26 PREMIO DI ACCELERAZIONE

Se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo (pari allo 0,5 per mille). L'ammontare del premio è comunque corrisposto nei limiti delle somme disponibili, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme residue indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, in conformità ai criteri definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive di 5 giorni, ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

27 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

28 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62.

29 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo

n. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

30 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Catania

31 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali ... [indicare le informazioni sul trattamento dei dati personali dovute in considerazione delle specificità del singolo appalto, della stazione appaltante, dei suoi rapporti con il gestore della piattaforma, delle caratteristiche tecniche della piattaforma utilizzata. Tali informazioni devono riguardare, in particolare: a)

la finalità del trattamento; b) la base giuridica e natura del conferimento dei dati; c) la natura dei dati trattati; d) le modalità del trattamento dei dati; e) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati; f) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati; g) periodo di conservazione dei dati; h) i diritti del concorrente/interessato; i) il titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati].

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia al D.Lgs. n. 36/2023 e alla normativa vigente.

IL RUP

f.to. Arch. Fabiana Schillaci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993

Il Dirigente Area 2

f.to Ing. Santi Eugenio Diliberto

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993